



Direzione Generale – Giunta Regionale d'Abruzzo
Via Leonardo da Vinci, 6
67100 L'Aquila

Circolare n. 4

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni
della Regione Abruzzo

Al Comando Regionale Guardia
di Finanza

Alla Legione Carabinieri Abruzzo

Alla Legione Carabinieri
Forestale Abruzzo

Alla Polizia di Stato- Questura PE

Alla Polizia di Stato- Questura AQ

Alla Polizia di Stato- Questura CH

Alla Polizia di Stato- Questura TE

Ai Presidenti dei Gruppi
presenti in Senato

Ai Presidenti dei Gruppi
presenti alla Camera

Ai Capigruppo dei Partiti
presenti in Consiglio regionale

Agli organi di stampa e
alle emittenti radiotelevisive locali

E p.c.

Ai Sigg.ri Prefetti della Regione Abruzzo

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale Servizi Elettorali



Direzione Generale – Giunta Regionale d'Abruzzo
Via Leonardo da Vinci, 6
67100 L'Aquila

**OGGETTO: Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio della Regione Abruzzo di domenica 10 marzo 2024.
Propaganda elettorale e comunicazione politica.**

In vista delle consultazioni elettorali indicate in oggetto, si richiamano di seguito i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica.

SOMMARIO

- A. Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione.
- B. Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale.
- C. Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda.
- D. Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili.
- E. Uso di locali comunali.
- F. Agevolazioni fiscali.
- G. Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale.
- H. Spese elettorali.
- I. Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici.
- J. Inizio del divieto di propaganda.

A) Divieto per le Pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione (art. 9 legge 22 febbraio 2000, n. 28)

Ai sensi dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000 n. 28, a far data dalla convocazione dei comizi (quindi da giovedì 25 gennaio 2024) e fino alla chiusura delle operazioni di voto (cioè sino alle ore 23 di domenica 10 marzo 2024) “è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”.

Si precisa che l'espressione “pubbliche amministrazioni” deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto si ritiene che esso trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa.

In tale contesto normativo sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi. Si ritiene inoltre che siano da ritenere lecite le attività di comunicazione svolte in forma impersonale e le attività aventi carattere di indispensabilità per l'assolvimento delle funzioni proprie dell'organo.

In ogni caso, si ravvisa l'opportunità di far affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme di comunicazione.



Direzione Generale – Giunta Regionale d'Abruzzo
Via Leonardo da Vinci, 6
67100 L'Aquila

B) Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale (artt. 2 e 3 della legge 4 aprile 1956 n. 212).

Le Giunte comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione, quindi, **da martedì 6 febbraio sino a giovedì 8 febbraio 2024**, dovranno stabilire e delimitare, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.

In particolare, le giunte dovranno provvedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste di candidati partecipanti alle consultazioni entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature.

C) Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda (articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e articolo 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi **da venerdì 9 febbraio 2024**, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

D) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili (articolo 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

Nel medesimo periodo, e **quindi da venerdì 9 febbraio 2024**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'articolo 7, comma 2, della legge n. 130/1975 e cioè “solo per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse determinazioni più restrittive adottate da parte degli Enti Locali interessati relativamente agli orari anzidetti”.

Si rammenta al riguardo che, in forza dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610, tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

E) Uso di locali comunali (articoli 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.



Direzione Generale – Giunta Regionale d'Abruzzo
Via Leonardo da Vinci, 6
67100 L'Aquila

F) Agevolazioni fiscali (articoli 18 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

Nei 90 giorni precedenti le elezioni, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici e siti web, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

G) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale (legge 22 febbraio 2000, n. 28)

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge n. 28/2000 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

Si fa riserva di rendere noti gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli eventuali provvedimenti che dovessero essere adottati, con specifico riferimento alle consultazioni elettorali di che trattasi, in materia di *par condicio* dalla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni.

H) Spese elettorali (art. 5 della legge 23 febbraio 1995 n. 43 e art. 7 legge 10 dicembre 1993 n. 515)

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione di tutte le forze politiche sulla disciplina vigente in materia di limiti delle spese elettorali e procedure di pubblicità e controllo delle stesse, di cui, in particolare, all'art. 5 della legge n. 43 del 23 febbraio 1995 e s.m.i. e art. 7 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e s.m.i., in quanto compatibile.

I) Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici (articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione, e quindi a **partire da sabato 24 febbraio 2024 sino alla chiusura delle operazioni di voto**, cioè fino alle ore 23,00 di domenica 10 marzo 2024, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello in cui vige il divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 23 di domenica 10 marzo 2024), purché, in ogni caso, non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio.



Direzione Generale – Giunta Regionale d'Abruzzo
Via Leonardo da Vinci, 6
67100 L'Aquila

J) Inizio del divieto di propaganda (articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Dal giorno antecedente quello della votazione, quindi da sabato 9 marzo 2024 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti elettorali.

Inoltre, nel giorno destinato alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Si auspica la massima diffusione del contenuto della presente circolare ai fini della piena osservanza delle relative prescrizioni.

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Antonio Sorgi